

Straordinari e premi di produzione: così i vantaggi fiscali

Enzo De Fusco *Consulente del lavoro in Roma*

Nell'art. 2 del Dl n. 93 del 27 maggio 2008 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro: sulle somme corrisposte incentivate previste dal decreto si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, nel limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi

Con il provvedimento recentemente approvato dal Consiglio dei ministri è stata attuata la disposizione che introduce misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, approdato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, risulta parzialmente modificato rispetto alla prima versione diffusa all'indomani dell'approvazione del Consiglio dei ministri.

Ambito di applicazione

Soggetti interessati alla nuova disciplina sono tutti i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal contratto di lavoro subordinato utilizzato. Sono escluse le aziende della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 165/2001; vale a dire, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dovrebbero, invece, rientrare nel campo di applicazione della norma le società privatizzate a prevalente (o totale) capitale pubblico; ciò in considerazione del fatto che queste strutture conservano comunque la natura privata. Possono beneficiare della detassazione delle som-

me per incrementare la produttività i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro; si tratta, degli emolumenti di cui all'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Pertanto, non possono beneficiare di questa disposizione agevolativa i titolari dei redditi di lavoro assimilato a quello di dipendente come, ad esempio, gli amministratori di società qualora siano destinatari di forme di compenso incentivante.

Condizione

La condizione per accedere al beneficio è il possesso di un reddito dichiarato nel corso del 2007 non superiore a 30.000 euro. Pertanto, da un punto di vista di procedura occorre fare riferimento al punto 1 del Cud ricevuto dal lavoratore, ovvero la sommatoria dello stesso campo nell'ipotesi di più Cud ricevuti nel corso del medesimo periodo di imposta.

Il richiamo al generico «reddito di lavoro dipendente» porta a ritenere che si computano nel limite stabilito dalla legge anche i redditi prodotti a tassazione separata (compreso, quindi, anche il Tfr) percepiti nel corso del 2007 indipendentemente dall'anno in cui essi sono maturati. Tuttavia, anche in considerazione di una valutazione sistematica del provvedimento, non è escluso che l'Agenzia delle Entrate in occasione di una prossima circolare in corso di predisposizione escluda tali emolumenti dal computo.

L'importo da considerare relativamente al 2007 è comprensivo degli emolumenti percepiti a titolo di straordinario o di premi di risultato percepiti nello stesso anno.

È ammesso al beneficio il lavoratore che possa far valere un reddito non superiore a 30.000 euro prodotto nel corso del 2007 indipendentemente dal fatto che nel 2008 il lavoratore superi tale limite.

Criteri di applicazione

L'agevolazione è applicata direttamente dal sostituto d'imposta salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Tale rinuncia è necessaria laddove il lavoratore abbia avuto, ad esempio, più rapporti di lavoro che complessivamente hanno dato luogo ad un reddito superiore a 30.000 euro e che il sostituto di imposta non è in grado di conoscere nel suo complesso. La rinuncia è solo eventuale per il lavoratore, qualora dipenda da un calcolo di

convenienza rispetto al regime ordinario.

Tenuto conto che il lavoratore dipendente non ha la possibilità di modificare la tassazione operata dal sostituto, né delle singole componenti di reddito prodotto né del reddito complessivamente prodotto, è ragionevole ritenere che la valutazione del regime fiscale più conveniente da applicare ricade sul sostituto di imposta presumibilmente nella fase di conguaglio di fine rapporto o fine anno.

L'attestazione che rilascia il lavoratore non necessita di ulteriore documentazione probatoria come ad esempio la copia della dichiarazione dei redditi ma spetterà all'Amministrazione finanziaria la verifica della legittimità del beneficio.

Per i lavoratori che per la qualifica assegnata o per il livello di inquadramento previsto rispetto al contratto collettivo applicato, non possono svolgere lavoro straordinario, il provvedimento trova applicazione limitatamente alle componenti di reddito riferite ai premi di produttività di cui alla successiva lettera b).

Le somme agevolate

La norma individua in modo puntuale le tipologie di somme che possono beneficiare dell'agevolazione di natura fiscale. In particolare, sono agevolate le retribuzioni corrisposte:

- a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento;
- c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Straordinari

Per quanto riguarda gli straordinari si ricorda che gli stessi, ai sensi di quanto stabilito dal citato decreto n. 66/2003, sono determinati su base settimanale ovvero su base giornaliera nell'eventualità in cui il contratto collettivo abbia fissato un orario normale giornaliero.

Si ritiene che rientrino nell'alveo degli emolumenti agevolati anche gli straordinari forfettizzati tenuto conto del fatto che tale modalità di riconoscimento dell'importo non altera la natura dell'importo erogato. È necessario, tuttavia, dimostrare un'effettiva prestazione straordinaria svolta dal lavoratore ai sensi del citato decreto n. 66/2003.

Lavoro supplementare e clausole elastiche

Per quanto riguarda i rapporti part-time sono agevo-

lati sia il lavoro supplementare sia le ore svolte in applicazione delle clausole elastiche; tuttavia, in entrambi i casi il beneficio spetta solo ai lavoratori che risultino in forza alla data del 28 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto n. 93/2008). L'esclusione dei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del provvedimento risiede nel fatto che sarebbero incentivanti comportamenti elusivi da parte del datore di lavoro e del lavoratore volti a predisporre un contratto individuale con un orario «base» ridotto, a vantaggio di un numero di ore di lavoro supplementare più consistente su cui verrebbe applicata l'agevolazione.

Retribuzione premiante

Per quanto riguarda gli elementi retributivi premianti debbono riguardare gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa; queste somme non è necessario che siano contenute in un Accordo aziendale di secondo livello ma possono essere previste anche in modo unilaterale dal datore di lavoro. Sono escluse somme erogate a titolo di liberalità e ricorrenze.

Sembrirebbe possibile beneficiare dell'incentivo sulla parte di retribuzione agevolata anche se corrisposta su base mensile come, ad esempio, nel settore edile per la parte erogata a titolo di elemento economico territoriale.

Allo stesso modo, sembra possibile poter beneficiare dell'agevolazione anche sugli elementi retributivi corrisposti a titolo di superminimo individuale quando questi sono stati concessi ad uno dei titoli espressamente richiamati dalla lettera c) della norma (incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa).

Periodo agevolato

Il periodo di riferimento interessato è quello che va dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Dal testo della norma non appare chiaro se le somme corrisposte ai sensi della lettera a) - gli straordinari - e lettera b) - il lavoro supplementare e le clausole elastiche - debbano essere individuate in relazione alle sole prestazioni «effettuate» durante il periodo agevolato, ovvero in base alle somme «erogate» nello stesso periodo. Di fatto, l'esigenza di un monitoraggio della spesa sembrerebbe orientare la scelta verso un principio di cassa (vale a dire le somme erogate nel periodo). Anche se la norma da un punto di vista letterale sembra privilegiare un principio di competenza facendo riferimento alle prestazioni «effettuate» nello stesso periodo agevolato.

Non è escluso, dunque, che si possa arrivare alla

conclusione di dover rispettare il doppio vincolo; vale a dire, tali prestazioni debbono essere rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre e il datore di lavoro deve anche erogare la retribuzione nello stesso periodo (salvo il caso dell'applicazione del criterio di cassa allargata al 12 gennaio 2009 sempre ammessa nell'ambito del lavoro dipendente).

Misura del beneficio

Sulle somme corrisposte incentivate previste dal decreto si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, nel limite di importo complessivo di «3.000 euro lordi».

Il riferimento all'importo «lordo» sembra portare alla conclusione che l'importo dei 3.000 euro debba essere considerato al lordo della quota contributiva posta a carico del lavoratore (generalmente stabilita nella quota del 9,19%).

Tuttavia, va sottolineato che il comma 2 dell'articolo in esame precisa che «I redditi di cui al comma 1» (appunto i 3.000 euro) non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare.

Pertanto, se da un lato l'importo dei 3.000 euro sembra essere considerato al lordo della quota previdenziale a carico del lavoratore, dall'altro lato la norma sembra attribuire alla stessa somma la natura di «reddito» e quindi al netto della stessa quota previdenziale dovuta dal lavoratore.

Si ritiene, dunque, anche in base ad una valutazione sistematica del provvedimento che l'importo di 3.000 euro lordi deve intendersi al lordo della sola imposta sostitutiva e non del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori.

L'importo di 3.000 euro deve intendersi riferito a ciascun lavoratore dipendente e per l'intero semestre (e quindi non per ciascun rapporto di lavoro). Sul limite di reddito agevolato si applica, come detto, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Pertanto, su queste somme non è possibile beneficiare di altri incentivi fiscali previsti dalle norme tributarie come, ad esempio, le detrazioni di imposta.

Tenuto conto che l'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, il lavoratore, oltre alla riduzione della tassazione diretta, beneficia anche di un vantaggio indiretto derivante dalle maggiori detrazioni fiscali che sono commisurate al reddito complessivo prodotto.

Infatti, un minor reddito complessivo darà luogo ad una maggiore detrazione fiscale spettante sulla quota di reddito tassato in modo ordinario.

Sull'imposta sostitutiva del 10% si applicano, in quanto compatibili, le norme ordinarie previste per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.

È ammessa, dunque, la compensazione sia interna sia esterna in base alle ordinarie modalità applicate dal sostituto d'imposta in materia di Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il sostituto di imposta

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede espressamente che l'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Tenuto conto che la norma prevede la «espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro», sembrerebbe poter concludere che l'applicazione da parte del sostituto di imposta del regime agevolato debba essere automatica sempre che, ovviamente, sussistano le condizioni previste dalla legge.

Qualora, invece, il sostituto di imposta che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007 risulti diverso, il lavoratore deve richiedere espressamente e per iscritto, di possedere le condizioni reddituali per beneficiare del regime detassato.

La medesima attestazione deve essere rilasciata anche se il lavoratore nel corso del 2007 non ha percepito redditi di lavoro dipendente.

Come detto in precedenza, l'importo di 3.000 euro fa riferimento alla totalità dei rapporti intrattenuti dal lavoratore durante il semestre agevolato; ne consegue che al termine di ogni rapporto il sostituto di imposta dovrebbe attestare al lavoratore la parte del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva per consentire al nuovo datore di lavoro di tassare correttamente la parte residuale del reddito agevolato.

Prestazioni assistenziali

La norma prevede che l'importo agevolato non concorre alla determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Sembrerebbe, dunque, che se i due coniugi beneficino entrambi della detassazione nei rispettivi rapporti di lavoro, sarà possibile escludere tale reddito dal calcolo Isee solo nei limiti di 3000 euro complessivi.

Si ricorda che l'Ise (indicatore della situazione economica) e l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.

La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps il quale acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

Per tutte le altre prestazioni che non fanno riferi-

mento a questi indicatori (il caso più comune sono gli assegni per il nucleo familiare) la norma prevede l'espresso computo. Sono fatte salve le prestazioni in godimento sulla base del reddito dichiarato nel corso del 2007.

Erogazioni liberali

Il comma 6 prevede la soppressione dell'articolo 51, comma 2, lettera b), del Tuir. Il provvedimento è entrato in vigore dal 29 maggio 2008. Si tratta delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a euro 258,23, nonché i sussidi occasionali concessi:

□ in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;

□ a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive legge n. 172/1992.

Si ritiene che l'abrogazione si applichi in base ad un principio di cassa. Vale a dire che il beneficio non trova più applicazione a partire dal 28 maggio 2008 anche se l'azienda ha deliberato la concessione del beneficio stesso prima dell'entrata in vigore del provvedimento e provvede all'erogazione dopo tale data. L'abrogazione deve intendersi a titolo definitivo e non sperimentale.

Esemplificazioni

VANTAGGIO FISCALE DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI - COMUNE DI ROMA

	Reddito imponibile € 20.000			Reddito imponibile € 30.000		
	Senza detassazione	Con detassazione	Vantaggio fiscale	Senza detassazione	Con detassazione	Vantaggio fiscale
Importo straordinari	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Imposta lorda complessiva	€ 5.610,00	€ 4.800,00		€ 8.860,00	€ 7.720,00	
Detrazioni lavoro dipendente	€ 1.070,40	€ 1.170,75	€ 100,35	€ 735,90	€ 836,25	€ 100,35
Irpef marginale su straordinari	€ 810,00	-		€ 1.140,00	-	
Addizionale Regione Lazio	€ 42,00	-		€ 42,00	-	
Addizionale comunale Roma	€ 15,00	-		€ 15,00	-	
Nuova tassazione	-	€ 300,00	€ 567,00	-	€ 300,00	€ 897,00
Vantaggio complessivo			€ 667,35			€ 997,35

VANTAGGIO FISCALE DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI - COMUNE DI MILANO

	Reddito imponibile € 20.000			Reddito imponibile € 30.000		
	Senza detassazione	Con detassazione	Vantaggio fiscale	Senza detassazione	Con detassazione	Vantaggio fiscale
Importo straordinari	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Imposta lorda complessiva	€ 5.610,00	€ 4.800,00		€ 8.860,00	€ 7.720,00	
Detrazioni lavoro dipendente	€ 1.070,40	€ 1.170,75	€ 100,35	€ 735,90	€ 836,25	€ 100,35
Irpef marginale su straordinari	€ 810,00	-		€ 1.140,00	-	
Addizionale Regione Lombardia	€ 39,00	-		€ 42,00	-	
Addizionale comunale Milano	-	-		-	-	
Nuova tassazione	-	€ 300,00	€ 549,00	-	€ 300,00	€ 882,00
Vantaggio Complessivo			€ 649,35			€ 982,35

VANTAGGIO FISCALE DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI - COMUNE DI NAPOLI

	Reddito imponibile € 20.000			Reddito imponibile € 30.000		
	Senza detassazione	Con detassazione	Vantaggio fiscale	Senza detassazione	Con detassazione	Vantaggio fiscale
Importo straordinari	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Imposta lorda complessiva	€ 5.610,00	€ 4.800,00		€ 8.860,00	€ 7.720,00	
Detrazioni lavoro dipendente	€ 1.070,40	€ 1.170,75	€ 100,35	€ 735,90	€ 836,25	€ 100,35
Irpef marginale su straordinari	€ 810,00	-		€ 1.140,00	-	
Addizionale Regione Campania	€ 42,00	-		€ 42,00	-	
Addizionale comunale Napoli	€ 15,00	-		€ 15,00	-	
Nuova tassazione	-	€ 300,00	€ 567,00	-	€ 300,00	€ 897,00
Vantaggio complessivo			€ 667,35			€ 997,35

DETASSAZIONE ED EROGAZIONI LIBERALI

	Regime ordinario	Regime detassato	Vantaggio senza erogazione liberale		Vantaggio con erogazione liberale
Reddito	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
Importo straordinari	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Erogazioni liberali	€ 258,23	€ 258,23		€ 258,23	
Imposta lorda annuale	€ 5.610,00	€ 4.869,72		€ 4.800,00	
Detrazioni Irpef	€ 1.070,40	€ 1.162,05		€ 1.170,75	
Imposta sostitutiva 10%	-	€ 300,00		€ 300,00	
Irpef netta	€ 4.539,60	€ 3.707,67		€ 3.629,25	
Addizionale Regione Lazio	€ 322,00	€ 283,61		€ 280,00	
Addizionale comunale Roma	€ 115,00	€ 101,29		€ 100,00	
Totale imposte	€ 4.976,6	€ 4.392,57	€ 584,03	€ 4.309,25	€ 83,32
	Regime ordinario	Regime detassato	Vantaggio senza erogazione liberale		Vantaggio con erogazione liberale
Reddito	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
Importo straordinari	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
Erogazioni liberali	€ 258,23	€ 258,23		€ 258,23	
Imposta lorda annuale	€ 5.610,00	€ 4.869,72		€ 4.800,00	
Detrazioni Irpef	€ 1.070,40	€ 1.162,05		€ 1.170,75	
Imposta sostitutiva 10%	-	€ 300,00		€ 300,00	
Irpef netta	€ 4.539,60	€ 3.707,67		€ 3.629,25	
Addizionale Regione Lombardia	€ 283,50	€ 247,86		€ 244,50	
Addizionale comunale Milano	-	-		-	
Totale imposte	€ 4.823,10	€ 4.255,53	€ 567,57	€ 4.173,75	€ 81,78

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Esenzione Ici prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504/1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli Comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504/1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito Fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai Comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Relativamente alle Regioni a statuto speciale, ad eccezione delle Regioni Sardegna e Sicilia, ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati Enti, che

Oggetto: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (*Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2008, n. 124)

provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai Comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 sono abrogati.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione econo-

mica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le Organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

Articolo 3

Rinegoziazione mutui per la prima casa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita Convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385/1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'Irs a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno *spread* dello 0,50.

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 che aderiscono alla Convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa Convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Articolo 4

Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane Spa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.

2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1%.

3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree

italiane Spa, il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti dalla citata Compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane Spa; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:

a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da riparti-

re» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane Spa. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 5

Copertura finanziaria

Omissis

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATI

Omissis